

## ACCERTAMENTO

---

### ***Indagini finanziarie: i chiarimenti della Guardia di Finanza***

di Lucia Recchioni

Con la [circolare protocollo 109546 del 7 aprile 2017](#) la Guardia di Finanza ha fornito le **prime direttive** operative con riferimento alle **novità** introdotte con il D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, concernente ***“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”***.

Stupisce sicuramente, e, per certi versi, consola, la specifica **previsione di retroattività** delle **nuove disposizioni** introdotte in materia di **indagini finanziarie**.

Giova sul punto ricordare che la L. 225/2016, introducendo l'[articolo 7-quater nel D.L. 193/2016](#), e modificando conseguentemente le disposizioni di cui all'[articolo 32 del D.P.R. 600/1973](#) ha previsto:

- l'eliminazione della parola **“compensi”**, escludendo così la **rilevanza** dei **prelevamenti non giustificati** dei **professionisti**,
- l'introduzione di specifiche **“franchigie”** per i titolari di **reddito d'impresa**, in forza delle quali sono posti come ricavi a base delle rettifiche ed accertamenti i **prelevamenti** superiori a euro **1.000 giornalieri** e, comunque, a euro **5.000 mensili**.

Con riferimento al primo punto la nuova norma si limitava a recepire le conclusioni raggiunte dalla [Corte Costituzionale con la sentenza 228/2014](#), sicuramente **retroattive**, mentre, con riferimento alla seconda fattispecie erano sorti dubbi in merito all'**efficacia temporale** della nuova norma.

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 8/E/2017](#), recependo i chiarimenti già forniti in occasione di Telefisco, aveva chiarito che i nuovi **limiti quantitativi** pari a euro **1.000 giornalieri** e **5.000 mensili** posti a base delle rettifiche e accertamenti, trovano applicazione soltanto **a partire dal 3/12/2016** (data di entrata in vigore della L. 225/2016 di conversione).

La Guardia di Finanza, con la recente **circolare**, invece, riconosce **natura retroattiva** alle nuove disposizioni.

Più precisamente, nella scheda allegata alla circolare viene chiarito quanto segue: ***“in considerazione della natura procedurale della disciplina delle indagini finanziarie e delle pertinenti presunzioni, si ritiene che le novità introdotte dal D.L. 193/2016 abbiano carattere retroattivo e risultino applicabili, pertanto, a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili”***.

L'interpretazione fornita, d'altra parte, viene giustificata considerando anche l'**efficacia retroattiva** riconosciuta all'altra novità introdotta (o, meglio, recepita): l'abrogazione *“della presunzione di compensi **“in nero”** a fronte di **prelevamenti** ingiustificati da **esercenti arti e professioni**”*.

Come chiarito infatti dalla sentenza 7057/1997 della Corte di Cassazione, e come ricordato nella stessa circolare della **Guardia di Finanza**, le pronunce di accoglimento della **Corte Costituzionale** hanno **effetto retroattivo**, e non incidono quindi soltanto sulle situazioni giuridiche **“consolidate”** per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le **sentenze passate in giudicato**, l'**atto amministrativo non più impugnabile**, la **prescrizione** e la **decadenza**.

Con la [circolare in commento](#), la Guardia di Finanza si sofferma, poi, anche sulla **sostanziale applicazione** delle **franchigie** introdotte per i **titolari di redditi d'impresa**.

Viene a tal proposito chiarito che *“l'utilizzo della congiunzione copulativa **“e”** fra le **due soglie** fa ritenere che tra le medesime esista un **rapporto di progressività**, nel senso che il **limite mensile di euro 5.000** esprimerebbe un **tetto massimo** per i **prelevamenti giornalieri** per importi inferiori a **euro 1.000**”*.

La **franchigia di euro 5.000**, pertanto, **non** può rilevare **in ogni caso**, e il contribuente continua ad essere gravato dall'**onere di indicazione** del soggetto beneficiario per i **prelevamenti** non risultanti dalle scritture contabili pur **inferiori a 5.000 euro mensili**, ma superiori alla **soglia giornaliera di euro 1.000**.

Seminario di specializzazione

## I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

Scopri le sedi in programmazione >